



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. **Uscita del 05/08/2015**
Numero: **0099684**
Ufficio: **PRES - SGPRES**

Al Prefetto di Bari

Oggetto: Avvenire s.r.l. con sede in Gioia del Colle (BA) – Valutazione ai sensi dell'art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, con riferimento agli appalti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché di igiene pubblica. – Rif. nota del 30 luglio 2015 (acquisita al prot. n. 97667/2015).

In riferimento alla nota in oggetto, preso atto del provvedimento interdittivo prot. n. 29584/2015/Area I TER OP/Ant, emesso nei confronti della società Avvenire s.r.l., con sede in Gioia del Colle (BA), si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, nell'art. 32, comma 10, del d.l. n. 90/2014, la previsione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nel caso di imprese raggiunte da informazione interdittiva antimafia è preordinata al perseguimento di ben individuati interessi pubblici che non si identificano nella mera ultimazione della prestazione dedotta in contratto ma coincidono con quelli tassativamente individuati dalla norma.

Nel caso di specie, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura risulta che l'operatore economico sopra richiamato ha in corso di esecuzione un rilevante numero di contratti presso molteplici enti locali.

La stessa Prefettura ha rilevato che la risoluzione dei contratti in essere, a seguito del provvedimento interdittivo adottato, avrebbe pesanti e diffuse ricadute sia sulla continuità di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, sia sulla salvaguardia dei livelli occupazionali, considerato l'elevato numero di lavoratori impiegati dalla suddetta società.

Sembrano, pertanto, pienamente sussistenti i presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 10, preordinate ad assicurare, attraverso una conformazione della libertà di impresa, la continuità di servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, quali sono il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani e quello di igiene pubblica, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Tale duplice esigenza, impone, tuttavia, nella fattispecie in esame, un'attenta ponderazione e un'approfondita disamina di tutti i contratti pubblici al fine di individuare, *in primis*, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, in seconda istanza, di selezionare i contratti in ordine ai quali si ritenga sussistente l'urgente necessità di assicurarne la prosecuzione o il completamento, in considerazione della indifferibilità dei servizi prestati e/o del considerevole numero di lavoratori impiegati.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

A parere di questa Autorità, tali interessi trovano un'adeguata tutela attraverso l'adozione della misura della straordinaria e temporanea gestione dell'impresa di cui al citato articolo 32, comma 1, lettera b), con riferimento a tutti i contratti pubblici in corso di esecuzione, attraverso la nomina di commissari prefettizi incaricati espressamente di verificare, congiuntamente alle relative stazioni appaltanti, la sussistenza, per ciascun contratto o concessione, dei richiamati presupposti per la sua adozione.

Si rappresenta, inoltre, che l'Anac procederà all'annotazione nel casellario informatico – oltre alla richiamata informazione interdittiva – anche dell'avvio della verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, con riferimento a tutti i contratti e le concessioni di natura pubblica, in corso di esecuzione e facenti capo all'operatore economico interdetto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone
(firmata digitalmente)